
7. Un nuovo modello organizzativo per l'avicoltura veneta

(Corrado Giacomini)

7.1 Il “Il Piano Regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola”

Il raggiungimento dell'obiettivo generale di risanamento e di rilancio del settore avicolo deve essere perseguito secondo il “Piano”, puntando a una serie diversificata di azioni che se attuate in maniera coordinata, potranno concorrere ad ottenere molti dei risultati attesi ed auspicati dagli operatori del settore. Nel Piano regionale sono state rubricate, quindi, tutte le possibili azioni che, compatibilmente con la vigente normativa comunitaria, possono essere attuate per il settore; talune sono più propriamente mirate alla prevenzione e all'eradicazione dell'influenza aviaria, talune altre invece sono marcatamente improntate verso un consolidamento qualitativo della produzione, un incremento della visibilità delle produzioni regionali, altre ancora verso una stabile certificazione di garanzia della qualità nei confronti del consumatore.

In dettaglio:

Azione 1: Fermo programmato dell'allevamento del tacchino

Azione 2: Misura di prepensionamento

Azione 3: Misure di diversificazione della specie allevata

Azione 4: Adeguamento strutturale dell'attività di allevamento

Azione 5: Misure dotazionali e strutturali di carattere ambientale

Azione 6: Possibili norme specifiche in materia urbanistica

Azione 7: Tracciabilità di filiera e certificazione dei sistemi di qualità

Azione 8: Iniziative formative per gli allevatori avicoli

Con riferimento alle diverse azioni, si può osservare che l'azione 1 "Fermo programmato dell'allevamento del tacchino" è quella che ha avuto un'efficacia immediata, tanto che, a seguito degli interventi straordinari previsti dal Piano regionale, oltre 130 allevamenti, che tradizionalmente accasavano tacchini, sono stati sottoposti al provvedimento di fermo aziendale emanato dall'autorità sanitaria regionale, riducendo così il carico biologico nelle aree in cui, nel corso di tutte le epidemie, si è evidenziato il maggior numero di focolai di influenza aviaria (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1391 del 14 maggio 2004). Il problema non è stato ancora del tutto risolto, perché altri casi di influenza aviaria sono scoppiati nell'autunno del 2004, per cui la misura mantiene tutta la sua validità e richiederà nuove risorse.

Le azioni 2, 3, 4, 5, 7 e 8 rientrano tra quelle previste dal vigente PSR; a questo proposito pare opportuno segnalare che nel nuovo PSR potranno essere inserite le misure del regolamento n. 1783/2003 sul benessere animale che consentono di erogare degli aiuti per 5 anni (la cifra annuale è contenuta in 10.000 euro per azienda) a quelle aziende che provvedono ai relativi interventi, tenendo anche conto della perdita di reddito.

L'azione di maggiore interesse è l'azione 6 "Possibili norme urbanistiche in materia urbanistica" che grazie all'approvazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme generali per il territorio" potrebbe trovare immediata applicazione. A tale proposito si ricordano l'art. 36 "Riqualificazione urbana e credito edilizio", l'art. 44 "Edificabilità", l'art. 50 "Disposizioni sull'applicazione della legge". In particolare, l'art. 44, al punto 8 prevede "La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. L'articolo 50, comma 1, lettera d), ai punti 4 e 5 stabilisce che gli articoli da 1 e 49 della legge verranno applicati successivamente all'adozione da parte della Giunta regionale, tra l'altro, delle specificazioni relative all'edificabilità nelle zone rurali che al punto 4 comportano la definizione dei "parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti" e al punto 5 delle "modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". È evidente che quando

la Giunta regionale avrà definito tali parametri, la normativa urbanistica diventerà essenziale per regolare e distribuire nel rispetto della normativa sanitaria gli allevamenti zootecnici, in particolare quelli avicoli, sul territorio del Veneto.

Anche la misura 7, “Certificazione dei sistemi di qualità e tracciabilità di filiera”, è destinata ad essere particolarmente richiesta dalle imprese, in particolare dopo l’approvazione da parte del Ministero, D.M. 29 luglio 2004, del regolamento che disciplina l’etichettatura volontaria della carne di pollo. A questo proposito, non si può fare a meno di rilevare che l’etichettatura può essere una importante leva di marketing nei confronti di un consumatore che vuole essere sempre più informato e sicuro del prodotto che acquista. Non può diventare però un onere troppo gravoso a causa delle norme che la disciplinano, come pare che potrebbe capitare applicando l’art. 1 del D.M. che definisce : *“il lotto di macellazione”; gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno.*

In un articolo apparso su *Alimenta*⁵⁰, i Proff.ri Peri e Di Martino dell’Università di Milano, noti specialisti in tema di sicurezza alimentare, osservano che il regolamento n. 1760/2000 per le carni bovine prescrive una rintracciabilità “così precisa ed esigente” da consentire di risalire dalla confezione finale del prodotto all’animale da cui è ottenuta. Essi affermano però, che questa condizione non può verificarsi per nessuna altra materia prima alimentare: “non è possibile trattare lotti di frumento o di farina o di latte o di olio o di pollame o di uova o di mangime come lotti chiaramente individuabili e inviolabili. Essi sono, al contrario, lotti convenzionali che ogni azienda della filiera potrà definire in relazione alle capacità dei propri sistemi di stoccaggio o dei propri impianti”. Quello che è certo è che, mentre il regolamento n. 1760 individua nello stesso capo bovino il “lotto” a cui devono riferirsi tutte le parti che da esso sono ottenibili, il regolamento n. 178 richiama in maniera esplicita la responsabilità dell’operatore a garantire l’individuazione di chi abbia fornito un alimento, un mangime o un animale, ma non stabilisce, come fa invece il regolamento n. 1760, come deve essere costruito il “lotto” di riferimento.

L’applicazione del concetto di “lotto” come definito dal regolamento n. 1760 per le carni bovine, collega direttamente il prodotto a valle della filiera (le parti ricavabili da un capo bovino) al prodotto da cui sono ottenute (il capo bovino), nel caso della “rintracciabilità”, come definita dall’art. 18 del regolamento n.

50) C.Peri, P. Di Martino, La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnici e giuridici, in “ALIMENTA”, Vol. XII, 1/2004

178, gli operatori del settore alimentare devono garantire, invece, di individuare non l'alimento, il mangime o l'animale che è entrato nel loro processo produttivo, ma chi lo abbia fornito. È evidente che questa seconda nozione di "rintracciabilità" consente a ogni impresa di costruire il "lotto" secondo le capacità dei sistemi di stoccaggio e degli impianti di lavorazione di cui dispone.

Nel caso della prima, che lega il prodotto a valle con quello a monte e che Peri e Di Martino definiscono "Rintracciabilità di Filiera di Prodotto", è evidente che la gestione dei flussi materiali deve avvenire "per lotti discontinui", cioè ogni "lotto" deve essere concluso in rapporto al prodotto che ha concorso a definirlo. Nel caso, invece, di quella che i due autori definiscono come "Rintracciabilità di Filiera", quella cioè che lega il prodotto alle imprese da cui proviene, i "lotti" possono essere costruiti anche unendo il prodotto ricevuto da più imprese, ovviamente adottando criteri di identificazione delle provenienze che, tenuto conto dei costi di *recall* (vale a dire di ricerca dell'alimento o della materia prima), possano consentire all'operatore di assumersi le proprie responsabilità in condizioni giudicate convenienti.

Non bisogna dimenticare infatti, che nell'applicazione della "rintracciabilità" le imprese devono sopportare dei costi di *routine*, relativi cioè a tutte le misure necessarie per seguire il prodotto lungo le fasi di lavorazione, e dei costi di *emergenza* quando si rendesse necessario intervenire lungo la filiera con un *recall*, che potrebbe portare fino alla distruzione dell'intero "lotto". La costruzione del "lotto" di riferimento è influenzata, pertanto, dall'arbitraggio che ogni impresa farà tra costi di *routine*, certi, e quelli di *emergenza*, che può rischiare di dover sostenere perché, comunque, resta intatta la responsabilità dell'operatore.

L'etichetta non deve diventare perciò una prigione, ma dovrebbe essere lo stesso disciplinare proposto dall'impresa interessata, definendo le informazioni da apporre in etichetta, a stabilire i criteri che dovranno presiedere alla determinazione del "lotto" di lavorazione, a cui queste informazioni dovranno essere necessariamente collegate. Nel decreto non è nemmeno chiaro se è obbligatorio, per chi vuole etichettare la propria produzione, sottoporsi sempre all'approvazione del relativo disciplinare da parte del MIPAF.

Lo stesso "Piano" di settore auspica che l'introduzione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità di filiera diventino una ragione per stabilire rapporti più equilibrati tra integrante e integrati e, forse, non pare che lo strumento più adatto per favorire quanto auspicato dal "Piano" possa essere una normativa troppo rigida e penalizzante per le imprese di trasformazione quando la controparte è ancora del tutto disorganizzata.

7.2 Una nuova organizzazione dell'offerta

Malgrado il Veneto sia la regione italiana con la più alta concentrazione di allevamenti avicoli, esiste una sola Associazione di produttori, l'Associazione Veneta Avicoltori (AVA), costituita come associazione ex art. 14 e seguenti del C.C., che non è riconosciuta, però, come associazione di produttori ai fini della legge nazionale 674/78, che ha dato attuazione al regolamento 1360/78 concernente le associazioni di produttori e loro unioni in agricoltura, e quindi è priva di personalità giuridica. L'AVA ha, tuttavia, una base sociale di 450 soci, arrivati in certi periodi fino a 600, per cui avrebbe potuto ottenere il riconoscimento in quanto supera i 200 soci e, facilmente, anche il volume di fatturato e di produzione di 200.000 posti per ciclo, che sono i parametri minimi fissati dal regolamento n. 220/91.

Associazioni di produttori riconosciute ai fini della legge n. 674/78, esistono in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Piemonte, Abruzzo, Molise e nel Veneto esiste l' "Associazione Produttori Conigli del Veneto", riunite in AVITALIA che è l'Unione delle Associazioni di produttori avi-cunicoli riconosciute, con sede a Forlì, dove ha la medesima sede legale anche il CON.AV, Consorzio Zoo-Avicunicolo s.c.r.l..

Secondo i dati reperibili sul sito di AVITALIA (tab. 62), i soci aderenti nelle diverse regioni sono 1902 (in ciascuna regione i soci per associazione, salvo in Emilia Romagna, superano di poco il numero minimo richiesto per il riconoscimento) per un valore della produzione rappresentata superiore a 500 milioni di euro, pari a circa il 14% della PLV dell'intero settore, compresa anche la PLV del comparto cunicolo stimato dall'UNA in circa 260 milioni di euro.

Tabella 62 – Soci e valore della produzione delle Associazioni Produttori Avicoli

Regioni	Soci (n)	Valore Produzione (€)
Piemonte	236	5.911.791,23
Emilia Romagna	431	349.924.339,06
Marche	248	29.706.523,25
Umbria	212	38.880.082,59
Abruzzo	208	21224192,38
Molise	204	40.929.209,25
Veneto	363	14.348.891,44
Totale	1.902	500.925.029,21

Fonte: AVITALIA

Come si può osservare la quota di produzione controllata dalle Associazioni di produttori del settore avicunicolo è molto bassa (14%), ma non c'è da sorprendersi rispetto a un settore, come quello ortofrutticolo, oggetto di una forte OCM (Organizzazione Comune di Mercato), che aveva e che ha il suo fulcro nelle azioni affidate proprio alle Associazioni di produttori, le quali controllano in Italia non più del 28% del valore dell'intera produzione del settore.

La particolarità del settore avicolo è che è caratterizzato da una situazione di duopolio (AIA S.p.A. e Amadori) o, al massimo, di oligopolio differenziato dove le prime due aziende restano leader di un gruppo di altre 5/6 aziende che controllano insieme le fasi a monte e a valle della produzione, la quale è a sua volta integrata attraverso contratti di soccida e manca di un vero mercato alla produzione del vivo che possa rappresentare una alternativa per il collocamento della sua offerta.

Forse qualcuno ricorderà che la Cip-Zoo negli anni '60 aveva cercato di farsi lei stessa promotrice di una associazione tra i propri allevatori soccidari, anche Pollo Arena tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 aveva promosso tra i soccidari la costituzione di una cooperativa (CAVEN s.c.r.l.) a cui aveva trasferito il macello di Nogarole Rocca, passato ora in proprietà di AIA S.p.A., dopo le difficoltà finanziarie trascorse dalla società di Verona e dalla stessa CAVEN. Non è un caso nemmeno che Avitalia e la più grossa Associazione Avicunicola aderente a questa Unione abbiano sede a Forlì, come CON.AV, il Consorzio Zoo-Avicunicolo s.c.r.l., dove hanno la propria sede e area di attività le cooperative e i macelli cooperativi controllati da Amadori. Queste iniziative sono la dimostrazione che il destino dell'impresa soccidante e dei soccidari nella filiera avicola, dove il soccidante controlla sia le fasi a monte che a valle della produzione, assumendo però su di sé tutto il rischio di mercato, sono strettamente legate tra loro e sono il ventre molle della filiera, in quanto offrono al soccidante un certo margine di elasticità nell'assunzione del rischio, perché gli permettono di controllare nel rapporto di soccida la formazione dei suoi costi di produzione.

L'analisi che è stata compiuta più sopra ha dimostrato, tuttavia, che la gestione dei rapporti di soccida da parte delle imprese che dominano il mercato è avvenuta con una certa lungimiranza; l'offerta si è progressivamente allineata alla domanda, lo standard della produzione nazionale costituisce una implicita difesa da importazioni di minore qualità, le condizioni economiche dei rapporti di soccida finora sono state abbastanza soddisfacenti per quei soccidari che riuscivano a garantire i livelli di efficienza tecnica richiesti dal soccidante per contenere il livello dei costi di produzione.

Il mercato delle carni avicole nella fase della distribuzione al dettaglio è caratterizzato ora dalla posizione dominante della GDO, situazione che tende a crescere, e da un posizionamento sul mercato delle carni avicole che, anche nei prodotti elaborati, viene scarsamente apprezzata dai consumatori, mentre si profila all'orizzonte, non più molto lontano, il pericolo che anche il nostro paese sia interessato da flussi di importazione, mano a mano che aumenterà il livello qualitativo e le garanzie di sicurezza alimentare offerti anche dagli altri paesi, che resteranno ancora fortemente competitivi nei nostri confronti a causa del minor costo del lavoro.

Questa situazione non può essere affrontata solo dalle imprese che dominano la filiera avicola, perché la possibilità di trasferire sul ventre molle della filiera, vale a dire nel rapporto soccidario-soccidante, le perdite di competitività subite incontra un limite proprio nella convenienza del mantenimento del rapporto da parte del soccidario, per cui è l'intera filiera che deve reagire, ma deve essere una filiera organizzata da monte a valle.

Purtroppo oggi l'offerta agricola, e quella del settore avicolo più di altre, non è organizzata e nel nostro paese siamo ancora all'alba dell'organizzazione interprofessionale, malgrado l'art. 12 del D.Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998 avesse introdotto questa forma di organizzazione destinata a consentire azioni concertate tra organismi di rappresentanza di fasi diverse di una stessa filiera produttiva. Gli organismi interprofessionali e le organizzazioni di produttori sono parte essenziale anche della Legge di Orientamento, D.Lgs. n. 228/2001 e trovano conferma anche nel D.Lgs. n. 99/2004 che ha integrato e innovato la Legge di Orientamento del 2001.

In attuazione della legge delega n. 38 del 7 marzo 2003, base anche del D.Lgs. n. 99/2004, il MIPAF sta in questi giorni elaborando anche il testo di un decreto legislativo destinato a disciplinare gli accordi interprofessionali, in sostituzione della vecchia e superatissima legge n. 88/88 che non ha mai funzionato. Senza entrare nei dettagli, nell'art. 1 di questa bozza di decreto legislativo si legge che "organizzazioni interprofessionali" sono le "organizzazioni costituite fra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in relazione alla commercializzazione del prodotto o dei prodotti per i quali si stipulano accordi interprofessionali da un lato, e le associazioni o le imprese di distribuzione e/o trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali si stipulano i detti accordi, dall'altro".

Questa definizione di "organizzazione interprofessionale" implica un cambiamento totale della posizione del MIPAF riguardo ai soggetti cui spetta l'organizzazione dell'offerta della produzione agricola, finora riconosciuti nelle

Organizzazioni di Produttori, nelle loro Unioni e nel movimento cooperativo. Sarà difficile far accettare questa definizione a coloro che finora hanno rappresentato l'organizzazione economica dell'agricoltura italiana, certamente legati alle organizzazioni professionali, ma distinti da queste, almeno nella tradizione italiana, distinzione ulteriormente sottolineata dalla Legge di Orientamento, che vuole addirittura che le Organizzazioni di Produttori abbiano il controllo fisico della produzione attraverso l'acquisizione di una natura societaria⁵¹.

Come si legge nel sito dell'OFIVAL, le missioni dell'Office National Interprofessionnel des Viandes, de l'Elevage et de l'Aviculture sono: mantenere l'equilibrio del mercato, promuovere lo sviluppo degli allevamenti, sostenere le azioni delle imprese, migliorare la qualità dei prodotti, rendere più trasparenti gli scambi, svolgere l'analisi economica del settore. Fanno parte del Consiglio per il pollo da carne dell'OFIVAL rappresentanti dell'industria mangimistica, degli incubatoi, della produzione, dei macelli, del commercio e della distribuzione, dei consumatori, dei lavoratori del settore. Senza mitizzare l'esperienza dell'OFIVAL e, in genere, l'esperienza dell'interprofessione in Francia, che anche in questo paese incontra grandi difficoltà, bisogna riconoscere che l'esperienza organizzativa della nostra agricoltura è molto lontana da quella francese.

Si deve riconoscere anche, che le esperienze della cooperazione in agricoltura nel nostro paese hanno conosciuto luci e ombre, non riuscendo mai a dare all'agricoltura italiana un'offerta effettivamente organizzata dalla cooperazione, e che l'esperienza delle associazioni di produttori ha conosciuto molte ombre e pochissime luci. Se per queste ragioni il MIPAF vuole rimettere in mano alle organizzazioni professionali più rappresentative l'organizzazione dell'offerta deve anche dire quale deve essere il ruolo della cooperazione e delle organizzazioni di produttori.

Quello che è certo è che i produttori avicoli devono organizzarsi in maniera efficiente o nelle organizzazioni professionali o nelle organizzazioni di produttori e loro unioni o nella cooperazione perché non è concepibile che per uno stesso rapporto la controparte sia una sola, mentre i produttori siano tanti e isolati tra loro, quando sono essi il punto fragile della filiera, essendo i soggetti che sono costretti a sopportare i costi di una gestione i cui risultati il soccidante può distribuire anche in altre fasi della medesima filiera.

51) L'acquisizione per tutte le OP della natura societaria, estendendo a tutti i settori quanto previsto per il settore ortofrutticolo per ragioni legate alla stessa organizzazione di quel settore, sembra eccessivo come testimonia l'esperienza del settore olivicolo, che presenta una struttura organizzativa e societaria del tutto diversa.